

CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'anno **duemilaundici** il giorno ventotto del mese di febbraio nella sede della Regione Campania, in Napoli alla Via Pietro Metastasio nn. 25/29, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge

T R A

la GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, C.F. 80011990639, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, nella persona del Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio Ing. Pietro Angelino nato a Caivano (NA) l'8/12/1951 cod. fisc. NGLPTR51TO8B371I domiciliato per la carica in Napoli alla Via Pietro Metastasio nn. 25/29, abilitato a sottoscrivere il presente atto in virtù di delega contenuta nella delibere di Giunta Regionale n. 2119 del 31/12/2008 e N.1006 del 30/12/10 d'ora innanzi "concedente",

E

la Soc. European Solar Farms Italy 1.7 S.r.L., con sede legale in Firenze alla Via Agnolo Poliziano 8, nella persona della Sig.ra Liberata Gagliardi nata a Wermelskirchen (Germania) e residente in Hellrup (DK) in Via Rebekkvaj n.49 C.F. GLLRT80A56Z112E in qualità di Amministratore Delegato in d'ora innanzi "concessionario";

PREMESSO CHE

- ✓ la Regione Campania comprende nei propri beni la strada podereale che corre in adiacenza delle particelle 111 da un lato e 273 e 498 dall'altro del foglio 15 del Comune di Serre;
- ✓ con nota del 21/01/11 acquisita agli atti del Settore Demanio e Patrimonio in data 01/02/11 al num. prot. 2011.78111 la European Solar Farms Italy 1.7 s.r.l. richiedeva il nulla osta alla realizzazione di un cavidotto interrato della lunghezza complessiva di mt.314 di cui mt 157 ricadenti su proprietà regionali allegando i

grafici di progetto nonché copia del Decreto Dirigenziale num. 580 del 01/12/10 del Settore 04 dell'A.G.C. 12 con il quale si stabiliva:

1. di autorizzare la Soc. *European Salar Farms Italy 1.7 S.r.L.*, con Sede Legale in Firenze alla Via Agnolo Poliziano, 8, P.IVA n. 005829220481, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.):

1.1. alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 2,999 Mw, da realizzare nel Comune di Serre (SA), località "Spineto", su un terreno riportato al catasto al Foglio n° 15 particelle n. 159,160, 161, 162, 267, 268, 498, come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;

1.2. all'allacciamento alla rete di distribuzione, tramite una cabina di consegna collegata in entra - esce su linea MT Persano, come da allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;

- ✓ con successiva nota del 16/02/11 acquisita agli atti del Settore Demanio e Patrimonio in data 17/02/11 al num. prot. 2011.129589 la *European Solar Farms Italy 1.7 s.r.l.* ad integrazione della richiamata nota dichiarava la propria disponibilità a stipulare un contratto di concessione onerosa per la durata di anni 25 ad un canone annuo di € 2.000,00 ;
- ✓ l'Amministrazione Regionale della Campania al fine di migliorare l'assetto reddituale dei propri beni, in armonia con le leggi regionali n.16/88 e n. 38/93 ha posto in essere le procedure per il recupero dei diritti e dei proventi derivanti dal patrimonio immobiliare di sua competenza mediante l'istituto della concessione in uso ;
- ✓ con Decreto Dirigenziale num. del si stabiliva di concedere all'*European Solar Farms Italy 1.7 s.r.l.* per anni venticinque con possibilità di rinnovo per ulteriori anni cinque l'uso a titolo oneroso del sottosuolo della particella 118 del Foglio 15 del Comune di Serre per la realizzazione del progetto di cui al Decreto Dirigenziale num. 580 del 01/12/10 del Settore 04 dell'A.G.C. 12 secondo i grafici di progetto

allegati alla domanda di cui alla nota del 21/01/11 acquisita al protocollo regionale in data 01/02/11 al num. prot. 2011.78111 agli atti del Settore Demanio e Patrimonio approvando lo schema di contratto di concessione e stabilendo un canone annuo di € 2.000,00;

TANTO PREMESSO

Tra le costituite parti, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 2 – La concessione avrà la durata di anni venticinque con possibilità di rinnovo per ulteriori anni cinque, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto . L'immissione del concessionario nel possesso del bene risulterà da processo verbale di consegna da redigersi a cura del Settore Demanio e Patrimonio entro trenta giorni dalla data di stipula del presente atto. Analogo processo verbale dovrà essere redatto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

ART. 3 – Al concessionario è fatto divieto assoluto di mutare la destinazione del suolo, nonché di locarlo o di concederlo, in tutto o in parte, a terzi.

ART. 4 – Il canone annuo di concessione è fissato in € 2.000, 00 (duemila/00), ;.

ART. 5 – Il canone dovrà essere pagato, in unica soluzione, per il primo anno contestualmente al rilascio della concessione e per gli anni successivi almeno quindici giorni prima della scadenza di ciascuna annualità mediante versamento sul conto corrente bancario 40/5 intestato a: Regione Campania - Fitti Attivi - Servizio Tesoreria Sanpaolo Banco di Napoli Via Forno Vecchio n. 36 - 80100 Napoli - coordinate bancarie CIN I ABI 1010 CAB 3593, IBAN IT40 I010 1003 5930 0004 0000 005 BIC IBSPITNA oppure mediante c/c postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Fitti Attivi – Servizio Tesoreria Napoli Codice tariffa n. 1004 IBAN IT 59 A0760103400000021965181, stabilendo che sarà cura della ditta concessionaria trasmettere al Settore Demanio e Patrimonio

copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento a mezzo raccomandata a.r. a mezzo fax al n.ro 081/7964509.

ART. 6 – Il concessionario non potrà ritardare, per nessun motivo il pagamento del canone e non potrà far valere nessuna azione o eccezione se non dopo il pagamento dell'annualità scaduta.

ART. 7 – Il concessionario si impegna ad adibire il sottosuolo concesso per per la realizzazione del progetto di cui al Decreto Dirigenziale num. 580 del 01/12/10 del Settore 04 dell'A.G.C. 12 secondo i grafici di progetto allegati alla domanda di cui alla nota del 21/01/11 acquisita al protocollo regionale in data 01/02/11 al num. prot. 2011.78111 agli atti del Settore Demanio e Patrimonio. Il concessionario assume a suo esclusivo carico, cura e rischio tutti gli adempimenti che le competenti Autorità dovessero richiedere in relazione alla convenuta destinazione del suolo.

ART. 8 - La concessione è rilasciata ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni:

- il concessionario o suoi incaricati, dovranno adottare tutte le possibili cautele durante la posa in opera dei cavi attenendosi alle eventuali prescrizioni di volta in volta impartite dalle competenti Amministrazioni;
- il concessionario dovrà comunicare al Settore Demanio e Patrimonio, con un preavviso minimo di giorni 15, l'inizio dei lavori della posa dei cavi assicurando il perfetto ripristino della sede stradale secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio regionale;
- qualora il concessionario non provveda ad effettuare, correttamente il ripristino della sede stradale il concedente avrà facoltà di eseguirli in proprio, con successiva rivalsa nei confronti del concessionario. Quest'ultimo resta, in ogni caso, responsabile per i danni diretti e indiretti che, in conseguenza del suo comportamento inadempiente, dovessero derivare al concedente medesimo o a terzi;
- il concessionario si impegna a non impiantare, neanche in via temporanea e provvisoria, strutture fisse sul suolo in concessione, salvo preventivo consenso scritto dal concedente;

- è fatto divieto assoluto di mettere a dimora sulla fascia, dove è posata la condotta, alberi di alto fusto o qualsiasi altra coltivazione arborea ed erbacea, le cui radici potrebbero compromettere la funzionalità e danneggiare le condotte idriche;
- il concessionario dovrà adottare tutte le necessarie cautele al fine di sorvegliare l'area data in concessione e di impedire l'accesso a terzi, restando responsabile per eventuali danni e pregiudizi da questi ultimi arrecati.

ART. 9– Il concessionario incorrerà in decadenza dalla concessione, con obbligo di immediata restituzione del bene libero da cose e persone, in caso di:

- a) mancato pagamento del canone oltre tre mesi dalla scadenza;
- b) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo del bene;

ART. 10– Il concedente è esonerato da ogni responsabilità, di qualunque genere e tipo e da qualsiasi causa originata, nel caso in cui dovessero restare impediti, in tutto o in parte, il godimento e l'utilizzo del suolo, ovvero dovessero derivare danni o pregiudizi al concessionario medesimo o a terzi, ivi compresi, a titolo indicativo e non esaustivo, incendi, allagamenti, umidità, rottura di tubazioni e simili.

ART. 11 – Il concessionario è tenuto a manlevare e a tenere indenne il concedente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, in qualunque modo connessa o dipendente dall'esecuzione dei lavori di sistemazione e dal successivo utilizzo e godimento dell'area.

ART. 12 – In caso di ritardo nella riconsegna del bene alla scadenza della concessione ovvero in caso di revoca o risoluzione anticipata del rapporto, il concessionario dovrà versare al concedente, a titolo di penale, in aggiunta al canone di concessione, un importo pari ad euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio, salvo risarcimento del danno ulteriore.

ART. 13 – La concessione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, con preavviso pari almeno a tre mesi, ovvero ne potrà essere sospesa temporaneamente l'efficacia , per esigenze di pubblico interesse, senza che il

concessionario possa sollevare alcuna pretesa o eccezione al fine di ritardare la riconsegna del bene. Nessun rimborso o indennizzo potrà, in tali casi, essere richiesto dal concessionario, neanche per lavori, opere o interventi a qualunque titolo eseguiti sul bene dato in concessione.

ART. 14 – Per tutti gli effetti, anche esecutivi, del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la residenza innanzi dichiarata e si impegna a comunicare eventuali variazioni della medesima, sollevando espressamente il concedente dall'onere di effettuare indagini e ricerche in relazione alla eventuale nuova residenza e restando, pertanto, a tutti gli effetti validi e opponibili al concessionario, in deroga alle disposizioni vigenti, tutti gli atti, anche giudiziari, comunicati o notificati all'indirizzo sopra indicato.

ART. 15 – Per le condizioni non previste nel presente contratto si fa rinvio, per, quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di concessioni di beni di proprietà degli enti pubblici.

ART. 16– Per tutte le controversie sarà competente, in via esclusiva il Foro di Napoli

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., le parti approvano specificamente i patti e le condizioni di cui agli artt: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE